

N.3764/2016 R.G.A.C.C.

TRIBUNALE DI VERONA

Successivamente oggi 25/09/2018 davanti al Giudice dott. Massimo Vaccari sono comparsi per gli attori opposenti l'avv. _____ in sostituzione dell'avv. _____ e per BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. in liquidazione l'avv., _____ in sostituzione dell'avv. _____

Il procuratore di parte attrice precisa le proprie conclusioni come da memoria conclusionale depositata e il procuratore di parte convenuta precisa le proprie conclusioni come da note conclusive depositate il 14 settembre 2018. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e il difensore degli attori dichiara di rimettersi al giudice per la liquidazione delle spese.

All'esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza, ha pronunciato la seguente



SENTENZA

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione III Civile, Dott. Massimo Vaccari

definitivamente pronunciando nella causa civile di grado promossa con atto di citazione notificato in data 1 aprile 2016

da

pagina 1 di 7



ATTORI-OPPONENTI

contro

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa,

CONVENUTA - OPPOSTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

hanno proposto opposizione davanti a questo Tribunale avverso il decreto con il quale il giudice designato di tale ufficio giudiziario aveva loro ingiunto di pagare alla Banca Popolare di Vicenza la somma di Euro 81.701,57, oltre ad interessi di mora al tasso contrattualmente previsto, a titolo di saldo debitorio al 18.11.2015 del contratto di finanziamento ipotecario n. 056/04577578, acceso in data 05.09.2003 a mezzo di scrittura privata autenticata dal Notaio con il quale ai predetti era stata concessa a mutuo la somma di euro 175.000,00, da rimborsarsi in 180 rate mensili.

A sostegno della domanda di revoca del decreto opposto gli opposenti hanno dedotto:

- 1) la nullità del contratto di mutuo, per violazione degli artt. 38 e 117, comma 8, TUB in quanto la somma erogata aveva superato il limite di finanziabilità previsto per i mutui fondiari;
- 2) la nullità del contratto di mutuo poiché in esso non era stato indicato l'IsC;
- 3) la nullità della clausola del contratto che prevedeva gli interessi corrispettivi e di quelli di mora in quanto essi erano usurari;

pagina 2 di 7



- 4) la nullità della clausola del contratto che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

La convenuta si è costituita in giudizio e ha resistito alle domande avversarie assumendone l'infondatezza.

A seguito della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa dell'istituto di credito convenuto il giudizio è stato interrotto, con provvedimento depositato in data 24 ottobre 2017, e successivamente riassunto dagli oppositori con ricorso depositato in data 16 gennaio 2018.

Notificato quest'ultimo si sono costituiti in giudizio i commissari liquidatori della società posta in liquidazione eccependo in via pregiudiziale la sopravvenuta estinzione del giudizio per sua tardiva riassunzione e l'improcedibilità delle domande svolte dagli attori ai sensi dell'art. 83, comma 3, T.U.B.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio è necessario innanzitutto valutare le due eccezioni pregiudiziali svolte dalla convenuta.

Orbene, esse sono entrambe infondate e vanno pertanto disattese.

Con riguardo a quella di inammissibilità per tardiva riassunzione essa si fonda sull'assunto secondo cui, poiché il d.l. che ha disposto la liquidazione coatta della Banca Popolare di Vicenza è stato pubblicato il 25 giugno 2017, il presente giudizio, interrottosi ex lege in tale data, o, al più tardi, il 3 luglio 2017 (sesto giorno lavorativo successivo all'adozione del decreto legislativo n. 185 del 25 giugno 2017, secondo quanto dispone l'art. 83, comma 3 t.u.b.), avrebbe dovuto essere riassunto dagli attori entro il 26 ottobre 2017 computando come dies ad quem il 25 giugno 2017, o al più tardi, entro il 3 novembre 2017 (dies ad quem il 3 luglio 2017).

Tale conclusione non può però essere condivisa poiché non considera quanto ripetutamente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione in punto di individuazione del dies a quo per la riassunzione del giudizio interrotto per la parte che sono sia stata colpita dall'evento interruttivo. I giudici di legittimità hanno infatti chiarito che tale momento coincide con quello in cui la parte suddetta abbia avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo da intendersi con riferimento alla data nella quale l'intervenuto fallimento o della l.c.a. sia stato portato a conoscenza di



tale parte ad opera della controparte a mezzo di dichiarazione in udienza ovvero di atto notificato (ex plurimis Cass. 28759/2017).

Tale conclusione del resto è coerente con l'altra secondo la quale "ai fini dell'idoneità della conoscenza dell'evento interruttivo a far decorrere il termine di riassunzione, ex art. 305 c.p.c., non è sufficiente il carattere formalmente "legale" della stessa... ma è necessario che abbia specificamente ad oggetto tanto l'evento in sé considerato quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicitare i propri effetti" (Cass.6398/2018).

Applicando tali principii al caso di specie deve ritenersi che l'evento interruttivo della sottoposizione della convenuta alla procedura di LCA, sia giunto a conoscenza degli opposenti solo il 24 ottobre 2017, quando è stata loro comunicata l'ordinanza con la quale era stato interrotto il giudizio.

La conseguenza è che il deposito del ricorso per riassunzione in data 16 gennaio 2018 è stato tempestivo.

E' appena il caso di precisare poi che esso non andava notificato ad Intesa San Paolo, poiché non è dato sapere se il rapporto per cui è causa sia stato ad essa ceduto in virtù del contratto di cessione di ramo d'azienda concluso dai commissari liquidatori della società convenuta con tale istituto e, in ogni caso, anche se lo fosse stato, la presente sentenza sarebbe opponibile a tale soggetto ai sensi dell'art. 111, comma 2, c.p.c.

Anche l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree va disattesa nei limiti che seguono.

Con riguardo alla questione della individuazione delle domande proponibili o perseguibili nei confronti di imprese poste in L.C.A. in giurisprudenza è ricorrente l'affermazione che l'improcedibilità non riguarda tutte le azioni, ma soltanto quelle riconducibili nell'alveo dell'accertamento del passivo demandato agli organi della procedura concorsuale e, segnatamente, le domande di "riconoscimento di crediti, nonché di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili". Si è inoltre sostenuto che sfuggono alla vis atractiva della liquidazione coatta amministrativa le azioni di nullità dei contratti stipulati dall'imprenditore in bonis (quali quelle svolte nel presente giudizio) e le domande consequenziali di natura restitutoria, poiché esse, in virtù degli effetti dichiarativi della sentenza che accolga l'azione di



nullità, dovrebbero ritenersi come mai entrati nel patrimonio dell'impresa in liquidazione (Cass. 7.3.2000, n. 2541).

Al contempo occorre anche tener presente che la formulazione dell'art. 83, comma terzo TUB, è così ampia ("dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa nè proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3") da poter ricomprendere anche le azioni costitutive e di accertamento.

In ogni caso ai fini della presente decisione non è necessario prendere posizione su tale assai spinosa questione poiché è indubbio che i profili di nullità di un contratto possono essere fatti valere, nei limiti dell'eccezione riconvenzionale, al solo scopo di paralizzare le pretese azionate, sulla base di quel rapporto, dal soggetto incorso nella procedura di l.c.a. e successivamente coltivate dai commissari liquidatori.

E' evidente, alla luce di quanto fin qui detto, che il precedente del Tribunale di Vicenza citato dalla difesa della convenuta non osta a tale conclusione poiché riguarda una azione di ripetizione di indebito promossa da un correntista nei confronti dell'istituto di credito vicentino.

Le censure mosse dagli attori al contratto di mutuo per cui è causa possono essere quindi esaminate al solo fine di valutare la sussistenza del credito azionato dalla Banca Popolare di Vicenza in via monitoria, atteso che i commissari liquidatori nel merito hanno chiesto la conferma del decreto opposto.

Esse sono tutte infondate e vanno disattese.

Il primo rilievo di nullità dell'intero contratto invero è generico poiché gli attori non hanno mai precisato quale sia il limite di finanziabilità che doveva essere osservato nel caso di specie.

Tale allegazione era invece indispensabile atteso che l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene causa di nullità del mutuo il superamento del limite di finanziabilità ha ricondotto un simile vizio alla nullità ex art. 1418 c.c., sul presupposto che la prescrizione dettata dall'art. 38 citato si inserisce tra gli elementi essenziali di un contratto di mutuo fondiario, "intrinseci del negozio, relativi alla sua struttura (il contenuto)" e deriva da una norma di natura imperativa. A ben vedere la prospettazione degli attori sul punto è stata anche contraddittoria



perchè essi hanno sostenuto che il predetto dato doveva essere esplicitato nel contratto e che la sua omissione integra la nullità di cui all'art. 117 T.u.b. ma quest'ultima norma non ricollega quel tipo di sanzione anche al difetto dell'elemento in esame.

Per quanto attiene invece alla mancata indicazione dell'IsC deve condividersi innanzitutto il rilievo di parte convenuta che al momento della conclusione del contratto per cui è causa non era ancora entrata in vigore la disciplina che gli attori hanno richiamato a sostegno dei loro assunti.

Infatti il CICR, con delibera del 4 marzo 2003, aveva demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare le tipologie di contratti per le quali la Banche devono riportare espressamente l'indicatore sintetico di costo, nonché a determinare puntualmente quali voci debbano essere ricomprese e le modalità con cui l'ISC debba essere calcolato.

La Banca d'Italia, quindi, ha provveduto a disciplinare l'ISC nell'ambito del Titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza, per poi emanare – con provvedimento autonomo – le disposizioni sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (cfr. Provvedimento del 29 luglio 2009, così come successivamente integrato dal Provvedimento del 9 febbraio 2011).

In ogni caso la sanzione della nullità per omessa indicazione dell'ISC è stata prevista dal legislatore solo per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6 TUB mentre la mancanza di tale dato in altri contratti può tutt'al più essere fonte di responsabilità contrattuale per l'istituto di credito (così anche Trib. Milano 6 ottobre 2017).

Con riguardo all'ulteriore doglianza relativa alla previsione di interessi corrispettivi usurari essa è generica e comunque indimostrata, poiché gli attori non hanno comprovato di aver stipulato un contratto di assicurazione contestualmente a quello per cui è causa e nemmeno hanno precisato il relativo costo così come l'ammontare delle spese che avrebbero sostenuto.

Oscuro oltre che parimenti indimostrato è poi il rilievo riguardante il tasso degli interessi moratori.

Per quanto attiene infine alla lamentata capitalizzazione degli interessi debitori giova evidenziare innanzitutto che la doglianza è smentita dal testo del contratto,



atteso che l'art. 1 del contratto di finanziamento per cui è causa non prevede nessuna capitalizzazione trimestrale degli interessi ma solo che gli interessi corrispettivi sarebbero stati calcolati per trimestre solare.

In ogni caso poi non può sottacersi che, per i contratti di mutuo fondiario stipulati dal 22.4.2000 (entrata in vigore Delibera CICR 09/02/2000, vi è una speciale ipotesi di anatocismo legale che si sottrae al divieto generale di cui all'art. 1283 c.c., sicché gli interessi corrispettivi compresi nella rata di mutuo scaduta possono essere capitalizzati se il contratto lo prevede e producono interessi moratori fino alla data del pagamento (cfr. Trib. Torino, 3.11.2006).

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico degli attori oppONENTI in applicazione del principio della soccombenza.

Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal d.m. 55/2014 per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio.

Alla convenuta spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % dell'importo riconosciuto a titolo di compenso.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta le domande avanzate dagli attori oppONENTI e per l'effetto li condanna in solido tra loro a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 13.430,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.

Verona 25/09/2018

il Giudice
Dott. Massimo Vaccari

